

DETRAZIONE FATTURE A CAVALLO D'ANNO

Come è noto, l'attuale **comma 1 dell'articolo 19, D.P.R. 633/1972** prevede che *"Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo"*.

Al fine di garantire l'esercizio del diritto alla detrazione, l'Agenzia delle entrate con la **circolare n. 1/E/2018** ha affermato che, nel rispetto delle regole comunitarie, la detrazione debba essere esercitata a partire dal momento nel quale si intendono verificati entrambi i seguenti requisiti:

- esigibilità (coincidente di regola con il momento di effettuazione dell'operazione);
- ricezione della fattura.

Quindi, è solo a partire dalla materiale ricezione del documento di acquisto (che segue l'esigibilità) che il contribuente può esercitare correttamente il diritto alla detrazione dell'Iva assolta su tale acquisto.

In un'ottica di semplificazione, al fine di consentire un più rapido recupero della detrazione in relazione agli acquisti con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione, alla disposizione contenuta nell'**articolo 1, D.P.R. 100/1998** è stato aggiunto che può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, ***"fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente"***.

Per esempio, a fronte di una fattura di acquisto ricevuta in data 3 novembre 2020 (o comunque fino al termine ultimo del 15 novembre), ma riferita ad una operazione effettuata nel mese di ottobre 2020, il contribuente può farla concorrere anticipatamente alla liquidazione del mese di ottobre.

Invece la detrazione dell'imposta relativa a documenti ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione non può purtroppo essere adottata per le fatture del 2020 che saranno ricevute tramite SDI nel 2021. Questo proprio perché è ***"fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente"***.

Le situazioni che possono verificarsi, in funzione della diversa data di ricezione e/o registrazione del documento di acquisto, sono quindi le seguenti:

FATTISPECIE	TRATTAMENTO	ANNO DETRAZIONE
fatture per operazioni effettuate nel 2020, ricevute e registrate entro la fine del 2020	concorrono alla liquidazione Iva del mese di dicembre 2020	2020
fatture per operazioni effettuate nel 2020, ricevute nel mese di gennaio 2021	dovranno necessariamente confluire nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2021, o in quelle successive se registrate nei mesi successivi	2021

fatture per operazioni effettuate nel 2020, ricevute nel 2020, ma registrate nel 2021	il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2020, da presentare entro il 30 aprile 2021: la registrazione andrà eseguita in un apposito registro Iva sezionale	2020
fatture ricevute nel 2020 e registrate dopo il 30 aprile 2021	Possono essere detratte nel 2020 solo attraverso la presentazione di una dichiarazione annuale Iva integrativa relativa all'anno 2020, altrimenti saranno indetraibili	2020

Ricezione della fattura

Il cessionario/committente che **non ha ricevuto la fattura** dovrà inoltre verificare se eventualmente tale fattura sia stata emessa dal cedente/prestatore e semplicemente non recapitata, ma messa a disposizione nell'area riservata dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "Fatture e corrispettivi". Per l'individuazione del termine di ricezione della fattura e la verifica dell'eventuale mancata ricezione della fattura di acquisto è stato precisato che *"dopo l'effettuazione dei controlli con esito positivo, il SdI recapita la fattura elettronica al soggetto ricevente e in caso di esito positivo del recapito invia al soggetto trasmittente una ricevuta di consegna della fattura elettronica che contiene anche l'informazione della data di ricezione da parte del destinatario"*.

Va infine ricordato che, in taluni casi, la consegna della fattura elettronica da parte del SdI non è possibile per cause tecniche quali, per esempio:

- il canale telematico (*web service* o sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP) non è attivo e funzionante;
- la casella pec indicata risulta piena o non attiva;
- il cliente non abbia comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la pec attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal SdI.

In questi casi il SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore comunichi – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata.

In tale circostanza, ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito *web* dell'Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente.

Questo è il momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l'Iva per il cliente.

Il SdI comunica, infine, al cedente/prestatore l'avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.

Fonte Gruppo Euroconference Spa